

Sentenza N. 27 depositata il 25 febbraio 2014

Materia: Impiego pubblico

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli artt.97, 117, secondo comma, lett.l) e terzo comma, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Artt.12, comma 1 e 34, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n.4 (Legge finanziaria 2013)

Esito: Illegittimità costituzionale

La legge della Regione Molise è impugnata alle norme di cui,

- **all' art. 12, comma 1**, che autorizza transitoriamente gli enti inseriti nella Sezione II della Tabella A1, allegata alla Legge finanziaria 2013, a procedere alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale con le modalità delle leggi istitutive;
- **all' art. 34, comma 1**, che prevede la decadenza, al termine della legislatura, di tutte le figure nominate a vario titolo, ragione o causa dal Presidente della Giunta regionale e dal Consiglio regionale.

Secondo il ricorrente, la norma di cui all'art. **12, comma 1**, prevedendo la possibilità di nuove assunzioni, violerebbe l'art.117, comma terzo, Cost., per contrasto con il principio fondamentale, in *materia di coordinamento della finanza pubblica*, espresso dalla legge statale 296/2006 e sue modificazioni, che, lasciando alle Regioni le previsioni di dettaglio, **all'art.1, comma 557**, impone agli enti sottoposti al patto di stabilità interno la riduzione delle spese di personale (con molteplici azioni) e **all'art.1, comma 557-ter**, vieta ai medesimi enti l'assunzione di nuovo personale a qualsiasi titolo.

La Corte ha accolto le eccezioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, consolidando la propria precedente giurisprudenza (sentenza n.108 del 2011), ha riconosciuto nelle norme richiamate dal ricorrente (**art. 1, commi 557 e 557-ter della legge 296/2006**) la natura di "principi di fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi".

Relativamente all'impugnato art. **34, comma 1**, nella parte che prevede anche **la decadenza automatica** dei direttori delle aziende e degli enti del servizio nazionale, il Presidente del Consiglio ritiene illegittima la norma per contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute, dettato dall'art.3-bis, comma 8, del d.lgs 502/1992, ai sensi del quale "Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato dal contratto del diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile".

la norma impugnata, contrastando con il sopra richiamato principio fondamentale in materia di *tutela della salute*, sostanzierebbe una violazione dell'art.117, comma terzo, Cost., che prevede in argomento una competenza legislativa regionale di dettaglio della normativa statale.

Il ricorrente, ipotizza sulla questione, anche la violazione sotto più profili dell'art. 97, Cost. e dell'art.117, secondo comma, lett. I), perché la prevista *decadenza automatica*, incidendo sui contratti, interverrebbe nella materia *ordinamento civile*, riservata alla competenza legislativa statale riservata.

La Corte, pronunciandosi anche in questo caso nel solco della propria giurisprudenza (sentenze 152/2003, 228/201, 304, 224 e 34/2010 e 104/2007), ha accolto anche le eccezioni di legittimità costituzionale, sollevate dal ricorrente, sulla decadenza automatica,

al termine della legislatura, dei direttori delle aziende e degli enti del servizio nazionale, rilevando, sia l'assenza, sotto il profilo organizzativo di un rapporto istituzionale diretto e immediato tra l'organo politico e i predetti direttori generali (per i molteplici livelli intermedi di collegamento), sia il carattere tecnico-gestionale degli stessi direttori.